



COMUNE DI BUDONI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 88 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Conferma aliquote IMU annualità 2024.

L'anno duemilaventitre, addì quattordici, del mese di Dicembre alle ore 12:30, presso la Sala della Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco ADDIS ANTONIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	ADDIS ANTONIO	SI
ASSESSORE	SANNA VANESSA	SI
ASSESSORE	BRUNDU MICHELA	SI
ASSESSORE	FLORE FRANCESCO	SI
ASSESSORE	ZEDDA IVAN	SI
ASSESSORE	AVOSCAN PAOLO	SI

Presenti n° 6

Assenti n° 0

Partecipa la Segretario Comunale BULLITTA MARIA GIUSEPPA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ADDIS ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *“le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1 comma 169 L. 27 dicembre n. 296, il quale dispone che *“ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine su detto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTE le modifiche introdotte alla disciplina dell'IMU, della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, in fase di conversione;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal

decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.09.2020 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2020 di approvazione delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione della nuova imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020 e successivi.

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le aliquote IMU per l'anno 2024 e successivi, nelle seguenti misure:

Aliquota per abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille – detrazione € 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili nonché eventuali altri cespiti tassabili	9,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	8,6 per mille
Valori da applicare per le valutazioni delle aree edificabili	<ul style="list-style-type: none"> - Budoni €. 55,00 al metro cubo Zona "A"; - Budoni €. 130,00 al metro cubo Zona "B"; - Budoni €. 110,00 al metro cubo Zona "C"; - Budoni €. 90,00 al metro cubo Zona "F"; - Budoni €. 30,00 al metro cubo Zona "D/G"; <p>Inoltre, sui valori sopra riportati, si procede alle seguenti variazioni in relazioni alle singole frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento del 20% frazione Ottiolu e località Baia sant'Sanna; - Riduzione del 30% sulle restanti frazioni. <p>I Piani di Risanamento esistenti sul territorio comunale seguono le valutazioni della frazione di riferimento, equiparate ad una Zona "C".</p>

RITENUTO inoltre opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
-----	---------	-----------

	Saldo	16 dicembre
--	-------	-------------

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica comunale, la Legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate da Comune;

CONSIDERATO sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento compilati da parte degli enti impositori;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che si riporta nel presente atto;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei voti, favorevolmente espressi secondo le modalità previste dalla legge

D E L I B E R A

Quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. **Di sottoporre** all'esame della prossima seduta del Consiglio Comunale la conferma delle tariffe 2023 della "nuova" IMU da applicare nell'anno 2024;
2. **Di prendere atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
3. **Di confermare** le suddette aliquote per l'anno 2024 e successivi, come da seguente prospetto:

Aliquota per abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille – detrazione € 200,00
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili nonché eventuali altri cespiti tassabili	9,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D	8,6 per mille

<p>Valori da applicare per le valutazioni delle aree edificabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Budoni €. 55,00 al metro cubo Zona “A”; - Budoni €. 130,00 al metro cubo Zona “B”; - Budoni €. 110,00 al metro cubo Zona “C”; - Budoni €. 90,00 al metro cubo Zona “F”; - Budoni €. 30,00 al metro cubo Zona “D/G”; <p>Inoltre, sui valori sopra riportati, si procede alle seguenti variazioni in relazioni alle singole frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incremento del 20% frazione Ottiolu e località Baia sant’Sanna; - Riduzione del 30% sulle restanti frazioni. <p>I Piani di Risanamento esistenti sul territorio comunale seguono le valutazioni della frazione di riferimento, equiparate ad una Zona “C”.</p>
--	---

4. **Di trasmettere** la presente deliberazione, relativa all'Imposta IMU, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. **Di dichiarare** il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 845 del 11/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio FURCAS CLAUDIO in data 14/12/2023

**Il Responsabile di settore
FURCAS CLAUDIO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta **n.ro 845 del 11/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario FURCAS CLAUDIO in data 14/12/2023

**Il Responsabile di settore
FURCAS CLAUDIO**

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
ADDIS ANTONIO

La Segretaria Comunale
BULLITTA MARIA GIUSEPPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 D. Lgs 267/2000

Budoni li 14/12/2023

La Segretaria Comunale
BULLITTA MARIA GIUSEPPA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1381

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **BULLITTA MARIA GIUSEPPA** attesta che in data **19/12/2023** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio. Nota di pubblicazione firmata da **BULLITTA MARIA GIUSEPPA il 19/12/2023**.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

La Segretaria Comunale
BULLITTA MARIA GIUSEPPA